

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI (COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTE).

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi n. 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL", rappresentata da Cinzia Porrà, nominata con Delibera del Direttore Generale n. 1089 del 28/12/2020, domiciliata per la carica presso la sede dalla Zona Distretto Livornese in Via F. Venuti, 56 Livorno, la quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma giusta procura sottoscritta dal Direttore Generale, registrata a Pisa il 21.07.2023 e rubricata ala n. 7043 – Studio Notarile Catania.

Il Comune di Livorno, con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio n. 1 (C.F. e P.I.: 00104330493), in qualità di Comune Capofila dell'ambito territoriale della Zona Distretto Livornese, rappresentato da _____, nat_ a _____ il _____, domiciliat__ per la presente convenzione presso la sede legale, la quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno, nominata con Ordinanza Sindacale n. 522 del 29/12/2022;

E

L'Associazione O.A.M.I (opera Assistenza Malati Impediti) Associazione ONLUS, con sede legale in Livorno, Borgo San Jacopo, 136 – Livorno, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig.ra Cagidiaco Maria Crysanti, nata a Livorno il 05/01/1959, C.F CGDMCR59A45E625W

PREMESSO CHE

- l'Associazione OAMI è un organismo associativo privo di scopo di lucro operante nell'area dell'handicap, che gestisce servizi autorganizzati rivolti ai cittadini di ridotta autonomia del territorio;
- l'Amministrazione Comunale, con atto n. 13 del 2 marzo 2001 della ex Istituzione dei Servizi alla persona, ha deliberato di avvalersi dell'Associazione OAMI per l'erogazione di prestazioni Socio-

Assistenziali a carattere residenziale in favore di persone in situazione di handicap, disciplinando mediante convenzioni i relativi rapporti con il Soggetto gestore;

- Con disposizione del Direttore della ex Istituzione dei Servizi alla persona n. 267 del 22/06/2004 è stata stipulata nuova convenzione valida fino al 31/12/2005 e già prorogata fino al 31/12/2007 con vari atti successivi per garantire la continuità del servizio;
- Con Delibera n. 17 del 10/12/2019 della Conferenza dei Sindaci Integrata è stata stipulata nuova convenzione per un triennio e che, nelle more del rinnovo, è stata garantita la continuità del servizio;

CONSIDERATO CHE

- La Comunità alloggio protetta per disabili, come definita ai sensi dell'art. 21 c. 1 lett. C della L.R.T. 41/2005, denominata "Emilio Cagidiaco" gestita dall'OAMI- Sez. Livorno, e ubicata in Borgo San Jacopo n. 136 a Livorno, è autorizzata al funzionamento con Determina Dirigenziale (Servizi Sociali) n. 8849 del 05/12/2014, e accreditata con atto 1787 del 22/06/2012;
- La struttura risulta in possesso di tutte le condizioni ed i requisiti in materia di igiene e sicurezza previsti dalla normativa vigente, ed è pertanto in grado di assicurare le prestazioni Socio-Assistenziali oggetto della presente Convenzione;
- La struttura è stata autorizzata per l'accoglienza di n. **12 ospiti**;

le parti come sopra costituite CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART 1 OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti di collaborazione che si instaurano tra il Comune di Livorno - Settore Politiche Sociali e Abitative, l'Associazione OAMI-Sez. Livorno e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest-Zona Distretto Livornese per la gestione degli inserimenti residenziali presso la residenza Sociale Assistita "Casa Famiglia Emilio Cagidiaco" e, per l'erogazione delle relative prestazioni Socio-Assistenziali.

ART. 2 DESTINATARI

Le prestazioni Socio-Assistenziali a carattere residenziale oggetto della presente Convenzione sono destinati ad adulti in situazione di ridotta autonomia residenti nella Zona Distretto Livornese ed in possesso della specifica attestazione ex L. 104/92, non altrimenti assistibili a domicilio, per le quali l'UVMD (Unità Valutativa Multidisciplinare Disabilità) territorialmente competente abbia predisposto

apposita proposta di accesso alle prestazioni Socio-Assistenziali residenziali corredata dal necessario progetto individualizzato d'inserimento;

ART. 3 NUOVE AMMISSIONI

La proposta di accesso alle prestazioni Socio-Assistenziali, predisposta dall'UVMD (Unità Valutativa Multidisciplinare Disabilità) territorialmente competente, deve essere corredata dal Progetto di Vita, contenente i necessari elementi di valutazione in ordine alle condizioni sanitarie e sociali del soggetto interessato.

Il Progetto di Vita è condiviso e sottoscritto dal diretto interessato o dal suo legale rappresentante.

L'autorizzazione all'effettivo inserimento è compilata dall'Azienda U.S.L. e dal Comune (in base alle competenze), deve indicare la quota di partecipazione alla spesa per la parte sanitaria e per la parte sociale costituita dalla quota a carico dell'utente e dall'eventuale quota di compartecipazione a carico del Comune; della autorizzazione ne viene data comunicazione al responsabile delle attività dell'OAMI -sez. Livorno.

L'OAMI -Sez. Livorno comunica l'accoglimento della proposta entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione. In caso di mancata accoglienza della proposta, l'Associazione convenzionata è tenuta a motivare per scritto la decisione entro il medesimo termine.

ART. 4 DIMISSIONI

La dimissione degli utenti deve essere prevista dall'UVMD (Unità Valutativa Multidisciplinare Disabilità) e concordata con il Settore Politiche Sociali e Abitative, se non avviene per volontà dell'interessato, della sua famiglia o del tutore.

L'associazione convenzionata è tenuta a prestare il servizio di assistenza all'ospite anche in caso di aggravamenti delle sue condizioni, con esclusione del periodo di ricovero in strutture ospedaliere o case di cura.

ART. 5 CONSERVAZIONE DEL POSTO LETTO

Ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto in caso di:

- a) necessità di cure presso ospedali o case di cura per un periodo continuativo non superiore a 60 giorni;
- b) soggiorni climatici, per un periodo massimo di 15 giorni complessivi per ogni anno;
- c) rientro in famiglia, per un massimo di 30 giorni complessivi per ogni anno.

Nei suddetti casi, l'OAMI percepirà un importo pari al 70% dell'intera retta giornaliera.

ART. 6 MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI

Per le prestazioni Socio-Assistenziali oggetto di convenzione, l'OAMI- Sez. Livorno garantisce la disponibilità di strutture e attrezzature adeguate e conformi alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza, specificatamente:

- i locali di cui alle planimetrie conservate agli atti;
- le attrezzature tecniche e i materiali d'uso descritte agli atti;
- il personale numericamente necessario e adeguatamente qualificato, come risultante dell'elenco allegato;
- un proprio regolamento interno.

Inoltre si impegna a garantire e mantenere i requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'OAMI-Sez. Livorno riserva, ai fini e per gli scopi della presente Convenzione, n. 12 posti in favore di adulti in situazione di handicap autorizzate all'inserimento.

L'OAMI-Sez. Livorno individua quale Responsabile delle attività oggetto della presente Convenzione il Dr/Dr.ssa

ART. 7 PERSONALE ADDETTO

Per l'espletamento delle prestazioni assistenziali di aiuto alla persona, di animazione educativa e di socializzazione, nonché delle prestazioni alberghiere oggetto della presente convenzione, l'OAMI assicura la disponibilità di personale adeguatamente qualificato secondo il rapporto numerico previsto dalla vigente normativa in materia di Comunità Alloggio Protette.

Ai fini del trattamento economico del suddetto personale, l'OAMI assicura il rispetto dei vigenti CCNL e della legislazione in materia previdenziale e fiscale. Assicura, inoltre, adeguata copertura assicurativa al personale volontario eventualmente impegnato nell'attività oggetto di convenzione.

L'OAMI-Sez. Livorno garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

L'Associazione convenzionata promuove la partecipazione del personale impegnato nei vari livelli professionali a corsi di formazione e aggiornamento.

L'OAMI provvede altresì a garantire adeguata copertura assicurativa al personale per responsabilità civile verso terzi e per ogni eventuale danno o incidente possa verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto di convenzione.

Gli oneri derivanti dalla suddetta copertura assicurativa sono inclusi nel corrispettivo di cui al successivo art. 14.

ART. 8 PRESTAZIONI AGLI OSPITI

Le prestazioni a carico dell'OAMI-Sez. Livorno, di cui alla presente convenzione, riguardano:

- a) ospitalità all'interno della Residenza nel rispetto del parametro personale assunto/ospiti presenti;
- b) prestazioni alberghiere di ristorazione e preparazione pasti, lavanderia e pulizia degli ambienti comuni, ed in particolare:

1) fornitura di vitto completo, nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Sanitaria competente, confacente alle condizioni di età, di salute e di eventuali prescrizioni mediche per il singolo ospite. Il vitto consisterà di tre pasti giornalieri così distribuiti:

- prima colazione (due scelte)
- pranzo e cena: primo e secondo piatto (due scelte)
- pane, frutta di stagione, acqua minerale.

In caso di necessità, l'assunzione degli alimenti deve essere assicurata dal personale della Residenza.

Il menù giornaliero deve essere esposto nella sala da pranzo.

2) Cura e pulizia degli ambienti comprensiva di:

- pulizia giornaliera della camera e del bagno annesso,
- rifacimento giornaliero del letto e riordino degli arredi e dei suppellettili,
- cambio e lavaggio, almeno settimanale, della biancheria ad uso corrente da letto e da tavola,

c) Assistenza ed igiene della persona consistente in:

- aiuto alla vestizione e svestizione,
- Aiuto quotidiano all'igiene personale e alla cura della persona (con almeno un bagno settimanale),
- aiuto nell'assunzione di cibi,

- servizio di pedicure e parrucchiere, con frequenza almeno mensile,
- lavaggio della biancheria comune e personale e collaborazione nel favorire la manutenzione ed il lavaggio degli indumenti di uso personale (capi vestiario, ecc...),
- attività di riattivazione funzionale, di animazione e socializzazione.
- assistenza in caso di malattia,
- d) attività educative, di animazione e socializzazione,
- e) attività di collegamento con i familiari e con i servizi sociali territoriali di Livorno;
- f) servizi generali;
 - riscaldamento, acqua calda e fredda,

Per tutto ciò che riguarda il presente articolo, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dalla normativa regionale di cui all'Allegato A del Regolamento 2/R del 2018.

ART. 9 RAPPORTI CON GLI OSPITI

L' OAMI-Sez. Livorno s'impegna a garantire all'ospite la massima libertà, compatibilmente allo stato di salute psico-fisico, organizzando la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita degli ospiti interessati; gli ospiti sono comunque tenuti al rispetto del regolamento interno. Deve essere garantita agli ospiti la possibilità di partecipare a iniziative ricreative, culturali e sociali attivate all'interno e all'esterno della struttura.

La struttura si impegna a favorire e sviluppare i rapporti con gli ospiti con il proprio contesto familiare e sociale facilitando e promuovendo i rapporti con i familiari, parenti ed amici (visite nella residenza) e rendendo possibile i soggiorni in famiglia quando se ne presenti l'opportunità.

ART. 10 TUTELA DELLA SALUTE

Gli ospiti della struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale per la generalità dei cittadini, ed organizzate sul territorio secondo le modalità stabilite dalle vigenti normative in materia. Lo stato di salute dei singoli ospiti, ai fini terapeutici, viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati scelti dagli ospiti.

La struttura è tenuta a:

- a) sorvegliare e prevenire l'insorgenza di infezioni;
- b) chiamare il medico di base dell'ospite;

- c) prestare all'ospite le necessarie cure prescritte dal medico;
- d) provvedere all'approvvigionamento, somministrazione e conservazione dei medicinali prescritti dal medico;
- e) organizzare, su richiesta del medico, il trasporto dell'ospite in ospedale fornendo tutta la documentazione sanitaria necessaria, e un'accompagnatrice qualora l'ospite non avesse familiari, mantenendo un costante rapporto con l'ospite;
- f) informare i familiari, o in assenza, il servizio sociale nel caso in cui l'ospite sia in gravi condizioni o in pericolo di vita.

ART. 11 COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI OSPITI

L'OAMI-Sez. Livorno è altresì tenuta a garantire adeguata copertura assicurativa per ogni eventuale danno subito o causato durante la permanenza nella Struttura o comunque verificatosi durante l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Associazione convenzionata stipula apposita polizza assicurativa dandone formale comunicazione all'Istituzione

Gli oneri derivanti dalla suddetta copertura assicurativa sono inclusi nel corrispettivo di cui al successivo art. 14.

ART. 12 DOCUMENTAZIONE.

L'OAMI-Sez. Livorno si impegna a tenere una aggiornata documentazione relativa agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria. Tale documentazione consiste in:

- Registro delle presenze degli ospiti;
- Cartelle personali degli ospiti, con dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari;
- Registro delle terapie individuali;
- Quaderno delle annotazioni giornaliere per ciascun ospite, utili per le consegne tra gli operatori;
- Tabelle dietetiche esposte nella cucina e nella sala da pranzo;
- Ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti in materia igienico-sanitaria.

La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e personale.

ART. 13 ATTIVITÀ DI VERIFICA

La struttura è sottoposta all'attività di controllo della Commissione Tecnica di Vigilanza e Controllo costituita dall'Azienda ai sensi dell'art. 23 della L.R.T. 4105.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLA RETTA

1. Per le prestazioni di cui alla presente convenzione la Comunità riceverà una retta giornaliera omnicomprensiva, che sarà formata dalla quota di parte sanitaria a carico della U.S.L. e dalla quota di parte sociale a carico dell'interessato

La suddetta quota sanitaria è determinata in € 56,00 corrispondente al 1° livello delle RR.SS.AA determinata dalle delibere di G.R.T. vigenti. La quota sanitaria sarà aggiornata in base alle indicazioni regionali.

La suddetta quota sociale è determinata in € 53,59/die ed è a carico dell'interessato e/o della famiglia, è stabilita in base al regolamento comunale e verrà indicata dal Settore Politiche Sociali e Abitative, per conto della Amministrazione Comunale di Livorno al momento dell'ammissione, fatta salva la compartecipazione comunale.

L'eventuale introduzione della quota di compartecipazione sociale della retta comporterà l'integrazione del presente accordo secondo la regolamentazione prevista dalle disposizioni attuative della DGRT 1119/2021 e della DGRT 1476/2018 in materia di Livelli Essenziali di Assistenza sociosanitari (LEA). In tal caso, relativamente agli importi di quota sociale a carico della SdS/Comuni/Unione 17 dei Comuni/ o AUSL in caso di delega, la struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti.

Art. 15 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Struttura deve trasmettere, entro il 10 di ogni mese ai competenti servizi territoriali del Comune e della Zona Distretto Livornese, i rendiconti separati delle prestazioni effettuate nel mese precedente, che riportino l'elenco nominativo degli utenti con indicati i giorni di presenza di ciascuno e la tariffa applicata (la data di ammissione/inizio trattamento e la data di dimissione/fine trattamento).

I servizi territoriali competenti previo controllo dei rendiconti provvedono nel corso del mese all'invio dell'ordine elettronico propedeutico alla emissione della fattura elettronica, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal DM 27 dicembre 2019, che espone le linee guida da adottare per l'emissione, la trasmissione e la gestione degli ordini e degli altri documenti elettronici attestanti l'ordinazione di acquisto di beni e servizi mediante il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), con riferimento agli enti del Servizio Sanitario Nazionale e ai soggetti che effettuano acquisti per i predetti enti.

La Struttura emette n. 2 fatture mensili separate quanti sono i rendiconti prodotti, indicando nel documento:

- a) emesso a carico della Zona distretto, la quota sanitaria;
- b) emesso a carico del Comune, la quota sociale comprensiva della quota a carico dell'utente;

Le fatture devono essere corredate dal rispettivo rendiconto già validato dai servizi territoriali competenti. I servizi competenti si impegnano al pagamento delle prestazioni rese in Case Alloggio Protette di cui al Regolamento 2/R/2018, per i propri assistiti. Le prestazioni rese a cittadini inviati da altre Aziende USL regionali o extra Regione saranno fatturate direttamente dalla Struttura a queste ultime.

La AUSL/Zona-distretto provvede, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Il Comune provvede purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

Relativamente agli importi di quota sociale a carico del Comune, la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti nel caso di ritardato o mancato pagamento.

Art. 16 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La Struttura è obbligata a fornire, concordando la modalità, i dati di attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.

La Struttura è tenuta inoltre a fornire i dati di attività erogati dalle proprie strutture secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione previste dalle disposizioni Ministeriali e Regionali vigenti secondo le tempistiche prescritte.

Poiché la AUSL è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l'applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, la Struttura, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.

ART. 17 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011 come aggiornata dalle delibere ANAC n. 556 del 31/5/2017 e n. 371 del 27/07/2022 le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

I soggetti pubblici firmatari del presente contratto, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisiscono il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 18 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

18.1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL/Comune è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura devono essere comunicate alla AUSL/Comune entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte della AUSL/Comune, il competente Ufficio procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL/Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

18.2. Sospensione

I soggetti pubblici firmatari del presente contratto si riservano la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo. Di fronte a tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intende automaticamente risolto.

18.3. Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione ai soggetti pubblici firmatari del presente contratto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. I soggetti pubblici firmatari del presente contratto possono recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura.

18.4. Risoluzione

I soggetti pubblici firmatari del presente contratto possono risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la AUSL.

18.5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto in misura parziale o totale nei seguenti casi:

- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a responsabilità della Struttura;

- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. L'Associazione quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. L'Associazione è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL TNO in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso l'Associazione si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL TNO committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della AUSL TNO stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate all'Associazione. Per i pazienti inviati all'Associazione, la AUSL TNO, titolare dei dati, individua questa ultima quale Responsabile Esterno del trattamento in relazione alle attività di natura assistenziale. Il presente accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dall'AUSL TNO tratta anche i dati anagrafici e di salute dei pazienti ricoverati. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Livorno.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 21 DURATA

La presente convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore dal _____ in continuità con la precedente.

ART. 22 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico della Società che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Per L'azienda USL NORD OVEST

Zona Distretto Livornese

Dr.ssa Cinzia Porrà

Per L'amministrazione Comunale

Dr.ssa Caterina Tocchini

Per L'Associazione OAMI

IL Presidente

Sig.ra Maria Cagidiaco Crysanti